



COMUNE DI FAVRIA

Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO

N° 1/2026 del 02/01/2026

OGGETTO: NOMINA DEL DR. ENRICO CAPIRONE QUALE D.P.O./R.P.D. DEL COMUNE DI FAVRIA DALL'1/1/2026 AL 31/12/2028, AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE/2016/679.

IL SINDACO

Visti:

- il Regolamento Europeo del 27 aprile 2016 n. 679 (*“Regolamento Generale Protezione Dati”*), di seguito indicato anche con *“RGPD”*), altrimenti definito *“General Data Protection Regulation”* (GDPR);
- il D. Lgs. n. 101/2018, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- il *“Regolamento Comunale per l'attuazione del Regolamento UE/2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”*, approvato dal Comune di Favria con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 10.05.2022;

Premesso:

- che il Comune di Favria, ai fini previsti dal RGPD, è il *“Titolare”* del trattamento dei dati personali e che il Sindaco *pro tempore* è il rappresentante del *“Titolare”*;
- che il *“Titolare”*, anche per il tramite di soggetti Autorizzati e Sub-autorizzati esplicitamente designati con apposito provvedimento, raccoglie i dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime, individuate dal Regolamento Europeo;

Rilevato che il Regolamento UE/2016/679, agli artt. 37-39, introduce la figura del *“Responsabile della protezione dei dati personali”* (RPD), altrimenti definito *“Data Protection Officer”* (DPO), (artt. 37-39);

Considerato che il Regolamento Europeo, all'art. 37, comma 1, lett. A), prevede l'obbligo per il Titolare del trattamento di designare il Responsabile della protezione dati (RPD/DPO), «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico»;

Richiamato l'art. 37, commi 5 e 6, Regolamento UE/2016/679, secondo il quale il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» e che «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Premesso, inoltre, che:

- il Responsabile per la protezione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del Regolamento è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°124 del 3/12/2025 con la quale è stato fornito l'indirizzo politico amministrativo agli organi gestionali di avvalersi di soggetto esterno del servizio annuale di Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO/RPD) e di supporto specialistico per l'adeguamento Privacy in linea con il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE 2016/679);

Vista altresì la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 117 del 22/12/2025 con la quale è stato affidato alla società iSimply Learning s.r.l. (P.I.09519800016), con sede legale in Torino – Lungo Po Antonelli n. 21 e sede operativa in Ivrea, via Palestro, 45, i servizi di cui sopra;

Acquisita la proposta avanzata dalla società iSimply Learning s.r.l. di designare il Dr. Enrico CAPIRONE il quale è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del Regolamento, per la nomina a RDO/RPD di questo Comune, come da curriculum allegato agli atti;

Considerato, inoltre, che il Signor Enrico CAPIRONE non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Tanto richiamato e premesso, il Sindaco

DECRETA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente decretato e si intende qui interamente riportata e trascritta;

2. Di nominare il Dr. Enrico CAPIRONE quale Responsabile della protezione dei dati del Comune di Favria, ai sensi del Regolamento UE/2016/679;
3. Di stabilire che l'incarico abbia durata triennale, a decorrere dalla data del presente del presente decreto, salvo eventuale cessazione anticipata;
4. Di affidare al nominato DPO tutti i compiti richiamati dalla normativa vigente;
6. Di dare altresì mandato alla Responsabile dell'Area Amministrativa di dare comunicazione di tale nomina al Garante della privacy, secondo la normativa vigente ed attraverso la piattaforma appositamente prevista online e di pubblicare sul sito internet istituzionale i dati di contatto

Di dare atto di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

IL SINDACO
BELLONE CAPPUCCIO Settimio Vittorio
Firmato digitalmente

- *****
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s. m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;
 - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.
